REGOLAMENTO (CEE) N. 2649/79 DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 1979

che modifica i regolamenti (CEE) n. 683/77 e (CEE) n. 571/78 ai fini dell'estensione del beneficio del regime di fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione degli animali della specie bovina riproduttori di razza pura

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 425/77 (2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 885/68 del Consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 427/77 (4), ha stabilito le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ha previsto la possibilità di prefissare dette restituzioni ; che il regolamento (CEE) n. 1544/79 della Commissione (5) ha predisposto la concessione di una restituzione all'esportazione di animali riproduttori di razza pura ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 683/77 della Commissione (6) ha stabilito l'elenco dei prodotti del settore delle carni bovine che beneficiano del regime di fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione ; che si ravvisa la necessità di includervi gli animali riproduttori di razza pura per tener conto delle pratiche commerciali in uso ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 571/78 della Commissione (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1137/79 (8), ha definito il regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine ; che si ravvisa la necessità di includervi il regime dei titoli di prefissazione della restituzione nel caso che il prodotto in causa — animali riproduttori di razza pura — non sia soggetto all'obbligo della presentazione di un titolo d'importazione o di esportazione ;

considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 683/77 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 571/78 è modificato come appresso :

1. All'articolo 3 è aggiunto il seguente paragrafo :

« 6. Il titolo di prefissazione di cui all'articolo 5 bis del regolamento (CEE) n. 885/68 è valido dalla data del suo rilascio, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 193/75, fino alla fine del secondo mese che segue quello in cui è stato rilasciato ».

2. All'articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo :

« 5. Il tasso della cauzione relativa ai titoli di prefissazione, di cui all'articolo 5 bis del regolamento (CEE) n. 885/68, è, per gli animali vivi riproduttori di razza pura, di 15 ECU pro capite. »

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 1979.

Per la Commissione
Finn GUNDELACH
Vicepresidente

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 1.
(3) GU n. L 156 del 4. 7. 1968, pag. 2.
(4) GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 16.
(5) GU n. L 187 del 25. 7. 1979, pag. 8.
(6) GU n. L 84 dell'1. 4. 1977, pag. 5.
(7) GU n. L 78 del 22. 3. 1978, pag. 10.
(8) GU n. L 141 del 9. 6. 1979, pag. 13.

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
01.02 A	Animali vivi della specie bovina delle specie domestiche :
	ex I. riproduttori di razza pura :
	(a) bovini adulti di peso uguale o superiore a 300 kg
	ex II. altri :
	(a) bovini di peso vivo uguale o superiore a 300 kg
02.01 A II	Carni della specie bovina :
	a) fresche o refrigerate :
	1. in carcasse, mezzene e quarti detti compensati :
	(aa) la parte anteriore della carcassa o della mezzena comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle, ma con più di dieci costole
	(bb) altri
	2. Quarti anteriori e busti
	3. Quarti posteriori e selle
	4. altre :
	aa) Pezzi non disossati
	ex bb) Pezzi disossati, esclusi la pancia, la tibia e il muscolo aderente :
	(11) ogni pezzo imballato individualmente
	b) congelate :
	1. in carcasse, mezzene e quarti detti compensati :
	(aa) la parte anteriore della carcassa o della mezzena comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle, ma con più di dieci costole
	(bb) altri
	2. Quarti anteriori e busti
	3. Quarti posteriori e selle
	4. altre :
	aa) Pezzi non disossati
	ex bb) Pezzi disossati, esclusi la pancia, la tibia e il muscolo aderente (1) :
	(11) ogni pezzo imballato individualmente
ex 02.06 C I a) 2	Carni della specie bovina, disossate, salate o secche
ex 16.02 B III b) 1	Altre preparazioni e conserve, contenenti carne o frattaglie, della specie bovina escluse quelle finemente omogeneizzate (2) :
	aa) non cotte
	bb) non nominate

(1) Ad eccezione di quelli destinati ai paesi dell'America e dell'Oceania.

(2) Sono ugualmente esclusi i prodotti che contengono in piccola quantità dei frammenti visibili di carne.